

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidenza della Regione
Segretariato generale e riforme istituzionali

Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 21- 22 settembre 2006

Ricorsi alla Corte Costituzionale
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo febbraio - settembre 2006

A cura di: Gemma Pastore
Anna d'Ambrosio
Blenda Zanolla

Ricorsi alla Corte Costituzionale - Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

periodo febbraio - settembre 2006

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
6	Conflitto di attribuzione	Valle d' Aosta	Stato	Servizio militare – Servizio civile nazionale	Artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 Cost.; artt. 2, 3 e 4 Statuto Valle d'Aosta; artt. 2, 5 e 6 d.lgs. 77/2002; artt. 1 e 3 l. 64/2001	24
4	Legittimità costituzionale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Trentino-Alto Adige	Sanità pubblica – Professioni	Art. 117, comma terzo, Cost.; art. 9, p. 10 Statuto Trentino-Alto Adige	7
8	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Istituzione del registro degli amministratori di condominio	Artt. 3, 97, 117, comma secondo, e 120 Cost.	8
10	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Bilancio e contabilità dello Stato	Art. 4 Statuto Sicilia	8
11	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Bilancio e contabilità pubblica	Artt. 3, 81, comma quarto, e 97 Cost.	8
12	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Pubblico impiego – Sanità pubblica – Ambiente	Artt. 3, 51, 97 e 119 Cost.; art. 1, comma 595, l. 266/2005	9
13	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Turismo	Artt. 3, 9, 97 e 114 Cost.	9
14	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Edilizia e urbanistica	Artt. 9, 97 e 114 Cost.	9
15	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Caccia	Artt. 3 e 97 Cost.	9

16	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Sanità pubblica	Artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 117, comma secondo, lett. o), Cost.	9
17	Legittimità costituzionale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione siciliana	Impiego pubblico	Artt. 3, 39, 51 e 97 Cost.	9
21	Legittimità costituzionale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Istruzione e ordinamento civile – Lavoro	Artt. 33, comma sesto, 117, commi secondo, lett. n) ed l), e terzo, Cost.; art. 2, comma 1, lett. b), l. 30/1003; art. 49, comma 4, lett. a), d.lgs. 276/2003	11
26	Legittimità costituzionale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli-Venezia Giulia	Edilizia e urbanistica	Artt. 5, 114, 117, comma secondo, lett. s) e terzo, e 118, commi primo e secondo, Cost.; artt. 4, comma 1, e 59 Statuto FVG	11
30	Legittimità costituzionale	Valle d'Aosta	Stato	Bilancio e contabilità pubblica – impiego pubblico – turismo – edilizia residenziale pubblica	Artt. 114, 117, 118, 119 Cost.; artt. 2, comma 1, lett. q), 3, comma 1, lett. f), 4, 45 e 48-bis Statuto Valle d'Aosta e relative norme di attuazione; artt. 7 e 8 d.lgs 320/1994	13
31	Legittimità costituzionale	Regione siciliana	Stato	Bilancio e contabilità pubblica – impiego pubblico	Artt. 81, comma 4 e 119 Cost.; artt. 14, lett. p) e lett. q), 20, 23 e 43 Statuto Sicilia; art. 10 l. cost. 3/2001; d.lgs 143/2001	13
32	Legittimità costituzionale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d'Aosta	Istruzione pubblica	Artt. 3 e 117, comma secondo, lett. m) e lett. n), Cost.	29

33	Legittimità costituzionale	Bolzano	Stato	Bilancio e contabilità pubblica – Lavori pubblici – Impiego pubblico – Corte dei conti – Sanità pubblica- Famiglia – Energia	Artt. 3, 97, 116, commi primo e secondo, 117, commi terzo e quarto e 119, comma primo, Cost.; titoli V e VI, artt. 8, nn. 1 e 25, 9, n. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 80, 83, 84, 104 e 107 Statuto T-AA; d.p.r. 115/73; art. 1 d.p.r. 381/74; d.p.r. 473/75; art. 2 d.p.r. 474/75, come modificato, dal d.lgs. 267/92; articolo 1-bis d.p.r. 235/77; d.p.r. 305/88; d.lgs. 266/92; d.lgs. 268/92; d.lgs. 432/96; l. 386/89; d.lgs. 463/99	14
71	Legittimità costituzionale	Valle d'Aosta	Stato	Ambiente	Artt. 11, 76, 97, 117, 118 Cost.; art. 10 l. cost. 3/2001; art. 1, 3, lett. d) e 4 Statuto Valle d'Aosta	30

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 4 del 28 gennaio 2006 (GU 7/2006)

Materia: Sanità pubblica - Professioni

Limiti violati: Art. 117, comma terzo Cost.; art. 9, p. 10 Statuto della Regione Trentino-Alto Adige

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Artt. 17 e 19 legge provinciale n. 10/2005 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni)

Annotazioni:

A giudizio del ricorrente le norme impugnate, per un verso, eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla provincia in materia di «sanità» dell'art. 9, punto 10, dello statuto speciale di autonomia, e per altro verso, dalla competenza concorrente in materia di «professioni», prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117, comma 3, Cost., ed estesa ex art. 10 della legge cost. n. 3/2001, quale «forma di autonomia più ampia», alla provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria.

In particolare, l'art. 17, che modifica il comma 7 dell'art. 12-bis della legge provinciale n. 7/2001 e s.m.i., nel fissare requisiti di accesso alle qualifiche di direttore tecnico assistenziale e di dirigente infermieristico diversi ed ulteriori rispetto a quelli predeterminati a livello nazionale, si pone in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla normativa statale vigente.

La suddetta normativa di principio prevede, infatti, che ai ruoli del Servizio sanitario nazionale possano accedere i candidati in possesso di predefiniti requisiti di esperienza e qualificazione professionale ovvero di «una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria».

Altresì illegittimo è apparso al ricorrente l'art. 19 della legge provinciale in oggetto che, nell'aggiungere l'art. 73-ter alla legge n. 7/2001, prevedendo in particolare l'istituzione di una nuova figura professionale, quelle del massaggiatore/massofisioterapista, rimettendo ad una determinazione di giunta la definizione dei contenuti e della durata della formazione del suddetto operatore sanitario e riconoscendo, infine, l'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed altri titoli acquisiti in Italia e all'estero, eccede i limiti della competenza attribuita, per estensione, dall'art. 117, comma 3, Cost. alla provincia autonoma nella materia concorrente delle «professioni», ed in particolare delle professioni sanitarie.

Nella suddetta materia, infatti, come più volte affermato dalla Corte costituzionale (sentt. n. 353/2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale, già

vigente nella legislazione statale secondo cui «l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi» è riservata allo Stato.

Viene ricordato tra l'altro che la Corte ha recentemente esteso il menzionato principio fondamentale in materia di professioni sanitarie a tutte le professioni, rilevando come tale limite, che «certamente (preclude) alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali» (cfr. sent. n. 359/2003), si ponga come vincolo «di ordine generale» allo svolgimento della legislazione regionale in materia di «professioni», stante il principio affermato nella sentenze nn. 355 e 424 del 2005, secondo il quale «l'individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna «influenza» ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

Inoltre, in assenza della previa individuazione, da parte dello Stato, della figura professionale in oggetto e della definizione dei contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti la qualifica di massaggiatore/massofisioterapista è precluso alla provincia ogni potere in ordine all'organizzazione e alla tenuta di corsi di formazione professionale.

Né vale considerare che la materia della formazione professionale è di competenza esclusiva della provincia ai sensi dell'art. 8, punto 29, dello statuto speciale di autonomia, in quanto tale attività formativa è finalizzata all'acquisizione di una qualifica, quella appunto di massaggiatore/massofisioterapista, non prevista dallo Stato, tanto è vero che il successivo comma 3 dell'art. 19 fa espresso riferimento al rilascio di diplomi o attestati di qualifica di massaggiatore/massofisioterapista (e non già di semplici attestati di frequenza) rilevanti «ai fini dell'esercizio professionale nelle strutture sanitarie e limitatamente all'ambito del territorio provinciale».

Infine, risulta illegittima la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 19 che, nel riconoscere l'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed i titoli analoghi acquisiti dal 1° gennaio 1996 in Italia o all'estero, conferisce alla provincia una prerogativa che invece l'ordinamento giuridico attribuisce in via esclusiva allo Stato, da un lato, prevedendo che l'istituzione di nuovi titoli professionali e, pertanto, l'eventuale equipollenza degli stessi avvenga in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e, dall'altro, attribuendo al Ministero della salute, ex artt. 11 del d.lgs. n. 115/1992 e 13 del d.lgs. n. 319/1994, la competenza circa il riconoscimento dei titoli di formazione professionale sanitaria acquisiti nella comunità europea.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 6 del 12 aprile 2006 (GU 24/2006)

Materia: Servizio militare - Servizio civile nazionale

Limiti violati: Artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 Cost.; artt. 2, 3 e 4 Statuto Regione Valle d'Aosta; artt. 2, 5 e 6 d.lgs. n. 77/2002; artt. 1 e 3 l. n. 64/2001

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: Circolare del 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, recante "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale"

Annotazioni:

Secondo la ricorrente, la circolare impugnata, nel disporre che le Regioni o Province autonome non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale, limitando l'iscrizione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali, nel restante territorio nazionale, le correlative funzioni sono svolte dalle amministrazioni dello Stato, palesemente viola le disposizioni ed i principi costituzionali indicati in epigrafe.

Le limitazioni contenute nella circolare censurata si pongono in contrasto con quanto descritto dal legislatore nazionale, il quale, con la legge 64/2001 e con il relativo d.lgs. 77/2002, ha introdotto una disciplina che prevede l'accesso delle Regioni all'accreditamento ed all'iscrizione agli albi suddetti, consentendo l'attivazione delle stesse nello svolgimento concreto del servizio civile nelle sue diverse estrinsecazioni, nell'ambito, per quanto riguarda la ricorrente, delle numerose competenze ad essa attribuite dalle disposizioni statutarie e costituzionali sopra indicate, che l'impugnata circolare, nel capoverso censurato (punto 2, paragrafo 3), apertamente viola.

La competenza a disciplinare il servizio civile nazionale, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria pur essendo riservata allo Stato non comporta, a parere della ricorrente, che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale.

Il servizio civile implica lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso (sent. n. 228/2004).

Oltre al profilo della illegittimità, la circolare viene censurata sotto il profilo della inopportunità in quanto si pone in contrasto con quanto già convenuto in sede di Conferenza Stato-regioni del 26 gennaio 2006. Viene ricordato che ciò è contrasto con il recente orientamento della Corte Costituzionale la quale ha escluso che con atto amministrativo statale si possa porre nel nulla quanto convenuto in sede di Conferenza Stato-regioni, quindi nella sede prioritariamente deputata all'attuazione del fondamentale principio di leale collaborazione e, tra l'altro, ha chiarito come il sistema delle Conferenze Stato-regioni ed autonomie locali sia una delle sedi più qualificate per sviluppare "il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse" (sent. n. 31/2006).

In conclusione, a parere della ricorrente, l'ingiustificata ed irragionevole pretermissione delle Regioni dal novero dei soggetti abilitati compiuta dalla circolare impugnata esclude dalla possibilità di partecipare alla concreta erogazione dei servizi in cui si articola il servizio civile un soggetto in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti.

Inoltre, la riconducibilità alla sfera di competenza legislativa regionale di materie quali, ad esempio, l'assistenza sociale, la tutela della salute, la protezione civile, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione ed organizzazione di attività culturali, l'istruzione, e, in base allo Statuto speciale, la tutela del paesaggio, le biblioteche, l'antichità e le belle arti (artt. 2 e 3, legge cost. n. 4/1948; art. 116, comma 1, Cost.), nonché la tutela dell'ambiente, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento alle Regioni, da parte della circolare censurata, di un ruolo attivo, che al contrario risulta escluso. Tale esclusione si ritiene integri, ulteriormente, una violazione dell'art. 4, legge cost. n. 4/1948, il quale esplicitamente dispone che la Regione autonoma Valle D'Aosta "esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3".

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 8 del 3 febbraio 2006 (GU 8/2006)

Materia: Istituzione del registro degli amministratori di condominio

Limiti violati:, artt. 3, 97, 117, comma secondo, e 120 Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 1, delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, n. 1095 (Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio)

Annotazioni:

L'iniziativa legislativa indicata in epigrafe riproduce con modifiche, che tuttavia non ne alterano nella sostanza il contenuto, la previsione normativa dell'art. 20, comma 18 del disegno di legge n. 1084 impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost.

La norma prevede l'istituzione presso le Camere di commercio del registro degli amministratori di condominio, cui possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuamente e in maniera documentata, per almeno due anni, tale attività.

Tale disposizione, a giudizio del ricorrente, dà adito a censura di costituzionalità.

Viene richiamata la costante giurisprudenza della Corte (ex plurimis sent. n. 405/2005, 424/2005, 335/2005, 3530/2003) che ha più volte dichiarato che «nel vigore della riforma del titolo V, parte II della Costituzione - continua a spettare allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore e da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziativa legislativa regionale nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata»

Viene, inoltre, eccepito che la norma, poiché prevede l'iscrizione in un apposito registro per lo svolgimento dell'attività in questione, in atto non soggetta ad alcuna regolamentazione, qualora fosse applicata costituirebbe un limite all'esercizio della stessa ponendosi in evidente contrasto con l'art. 120, primo comma, Cost.

Infine, a giudizio del ricorrente, la disposizione è inficiata da un'intrinseca irragionevolezza giacché prevede l'istituzione obbligatoria di un registro al quale gli interessati hanno facoltà di iscriversi in assenza della determinazione delle conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione per l'esercizio della relativa attività.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 10 del 4 febbraio 2006 (GU 8/2006)

Materia: Bilancio e contabilità dello Stato

Limiti violati: art. 4 Statuto speciale della Regione Siciliana

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: disegno di legge n. 1095 del 20 gennaio 2006 - stralcio I «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari»

Annotazioni:

Il disegno di legge oggetto di gravame, ripropone con modifiche il testo dell'art. 21, comma 22 del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e prevede l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi straordinari ad enti ed associazioni operanti in diversi settori per il raggiungimento dei rispettivi fini statutari e per l'organizzazione di manifestazioni ed attività di rilievo collettivo.

La nuova formulazione della norma appare anch'essa, a giudizio del ricorrente, meritevole di censura sebbene limitatamente alla parte in cui prevede, al comma 2 dell'art. 1, che la Commissione legislativa «Bilancio» esprima il proprio parere sulla concessione dei contributi in questione da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Viene ricordato che la Corte con sentenza n. 2/1959 ha già avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimità della attribuzione di competenze su atti amministrativi alle Commissioni legislative essendo tale attribuzione del tutto estranea alle funzioni che, secondo l'art. 4 dello statuto speciale, caratterizzano le Commissioni legislative permanenti, quali organi dell'Assemblea regionale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 11 del 4 febbraio 2006 (GU 8/2006)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: Artt. 3, 81, comma quarto, e 97, Cost.

Ricorrente/i: Commissario di Stato della Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 8, delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, disegno di legge n. 1095 - stralcio II (Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa)

Annotazioni:

Il provvedimento legislativo in epigrafe ripropone con modifiche sostanziali ed adeguata copertura finanziaria le disposizioni di cui agli artt. 28, 18 - comma 14, 20 - comma 22, 21, commi 23 e 32, 24, commi 15 e 43 del ddl 1084 tutte attinenti ad erogazioni di contributi ad enti ed associazioni operanti in diversi settori d'intervento regionale.

L'art. 8 ripropone integralmente la previsione dell'art. 18, comma 11, già, impugnato per violazione dell'art. 97 Cost., e, a giudizio del ricorrente, si pone altresì in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.

La disposizione infatti prevede l'erogazione di un contributo «nella misura forfetaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio» della cooperativa edilizia «La Gazzella lotto 214 di Messina» indipendentemente dalla valutazione sull'andamento del contenzioso in atto pendente.

L'amministrazione regionale, interpellata per fornire chiarimenti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, non ha fatto pervenire alcun elemento circa la congruità dello stanziamento previsto per far fronte all'erogazione del contributo in questione.

Di contro il presidente della cooperativa, i cui soci sono destinatari dei benefici economici, ha rappresentato con nota del 25 gennaio 2006 che lo stanziamento disposto è assolutamente insufficiente, in quanto i soggetti individuati dalle norme sono 46 mentre il legislatore autorizza una spesa complessiva di 300 migliaia di euro sufficienti a soddisfarne soltanto 20.

Sotto questo aspetto, la norma appare pertanto censurabile non soltanto per carenza della copertura finanziaria ma anche per intrinseca irragionevolezza, non essendo comprensibile la previsione di uno stanziamento che palesemente non consentirà di erogare il beneficio de quo a tutti i destinatari.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 12 del 4 febbraio 2006 (GU 9/2006)

Materia: Pubblico impiego - Sanità pubblica - Ambiente

Limiti violati: Artt. 3, 51, 97 e 119 Cost.; art. 1, comma 595 n. 266/2005

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge 1095, Stralcio XIII)

Annotazioni:

La quasi totalità delle disposizioni contenute nel disegno di legge impugnato ripropone le norme già oggetto di gravame con l'impugnativa del 14 dicembre 2005 avverso il d.d.l. 1084 secondo la corrispondenza che di seguito si riporta:

L'art. 1, che prevede particolari forme di assunzione nei ruoli del servizio sanitario regionale, sebbene adesso individui la copertura finanziaria della spesa ivi prevista, rimane tuttavia censurabile, a giudizio del ricorrente, in quanto, nel consentire con procedure extra ordinem l'assunzione del personale già dipendente di case di cura private, si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.

L'art. 10, comma 2, che sostituisce la previsione dell'art. 19, comma 8, del disegno di legge n. 1084, tende a far conseguire la qualifica di dirigente di terza fascia a personale già assunto ed inquadrato, a far data dal marzo 2005, nella categoria D - Funzionario direttivo nell'amministrazione dei beni culturali in base ad un concorso per soli titoli.

Nel ricorso si evidenzia che tale beneficio non solo ingenera una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei vincitori di concorso della categoria D, che è già stato assunto nei ruoli dell'amministrazione regionale o è in attesa di assunzione e che è stato, o sarà, inquadrato regolarmente secondo le previsioni della legge regionale n. 10/2000, ma anche concede un privilegio, non sorretto da adeguate motivazioni né idonee procedure di selezione, compromettendo pertanto il buon andamento della p.a. tutelato dall'art. 97 Cost.

Anche la disposizione dell'art. 10, comma 11, viene ritenuta dal ricorrente lesiva degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto consente la presenza di un pedagogo in alternativa allo psicologo nei reparti ospedalieri di pediatria.

La figura del pedagogo non è, infatti, contemplata fra quelle dei ruoli del personale del servizio sanitario e pertanto, non essendone definite le funzioni, non è conseguentemente possibile stabilire una corrispondenza con quelle svolte dallo psicologo, da cui invece potrebbe desumersi che l'equivalenza dei ruoli non è sostenibile.

L'art. 15 consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in palese contrasto con quanto prescritto dal comma 595 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e pertanto costituisce violazione dell'art. 119 Cost.

L'art. 17 consente l'estensione delle previsioni dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2005 alle «iniziative private», ovvero autorizza ope legis l'edificazione di strutture edilizie in verde agricolo.

Sul punto viene eccepita la compromissione dell'autonomia dei competenti organi comunali nella gestione e programmazione del proprio territorio esercitata attraverso l'adozione degli ordinari strumenti urbanistici.

La disposizione viene inoltre censurata sotto il profilo della non idonea tutela dell'ambiente, prescritta dall'art. 9 Cost.

L'art. 19 comma 1 riconosce l'anzianità di servizio, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, per i giornalisti inquadrati nella qualifica di redattore capo in attuazione dell'art. 127, comma 2 della legge regionale n. 2/2002.

Il servizio così riconosciuto, ricongiunto dall'amministrazione di appartenenza solo in base alla richiesta degli aventi diritto, costituisce un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici per una determinata categoria professionale, non supportata da un corrispondente interesse pubblico a tale ricostruzione di carriera che ingenera, inoltre, disparità di trattamento riguardo alla generalità dei dipendenti regionali, la cui anzianità di servizio viene valutata secondo gli ordinari criteri di legge.

Ad analoghe censure è sottoposto il comma 2 dello stesso art. che, subordinando il riconoscimento dell'anzianità di servizio nell'attuale qualifica, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, alla potestà dell'amministrazione presso la quale i beneficiari prestano servizio, crea disparità di trattamento anche all'interno della medesima categoria di giornalisti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 13 del 4 febbraio 2006 (GU 9/2006)

Materia: Turismo

Limiti violati: Artt. 3, 9, 97 e 114, Cost.

Ricorrente/i: Commissione dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 3 e 4, Delibera legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, Disegno di legge 1095, Stralcio VI, (Riproposizione di norme in materia di turismo)

Annotazioni:

L'iniziativa legislativa, riproduce con modifiche sostanziali l'analoga disposizione dell'art. 27, quinto comma del disegno di legge n. 1084 impugnato.

Il provvedimento legislativo prevede infatti, all'art. 1, terzo comma, che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982 possano essere insediate anche in deroga allo strumento urbanistico e che il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico stesso.

Inoltre il quarto comma del medesimo articolo consente, per i campeggi esistenti e regolarmente autorizzati, l'esecuzione delle opere previste dalla legge regionale n. 14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio marittimo e dei boschi e dei parchi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 788/1976.

Tale provvedimento, viola gli artt. 3, 9, 97 e 114 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 14 del 4 febbraio 2006 (GU 9/2006)

Materia: Edilizia e urbanistica

Limiti violati: Artt. 9, 97 e 114 Cost.;

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006, Disegno di legge n. 1095, Stralcio V (Riproposizione di norme in materia di territorio)

Annotazioni:

Il provvedimento legislativo riproduce quasi integralmente le disposizioni contenute nell'art. 26, commi 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del disegno di legge 1084 attinenti tutte alla materia dell'edilizia ed urbanistica, che a vario titolo e per diverse motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale.

In particolare:

1) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 appaiono lesive dei principi di cui agli artt. 3, 9 e 114 Cost. in quanto, ampliando la portata delle disposizioni statali di cui all'art. 32 della legge n. 326/2003 in materia di condono edilizio, legittimano in Sicilia condotte penalmente sanzionate nel resto del territorio nazionale.

Le norme suddette infatti consentono la sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non residenziale ultimate entro il 31 marzo 2003 e con cubatura fino a 3.000 mc ed escludono l'acquisizione del parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli nei casi di opere abusive realizzate in zone che sono state soggette a vincolo successivamente alla loro edificazione.

Tale ultima disposizione, in particolare, costituisce, a giudizio del ricorrente, una evidente compromissione degli interessi sottesi alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, giacché impedisce all'autorità preposta alla relativa tutela di esprimere il proprio motivato parere e di apporre prescrizioni specifiche per rendere compatibile il manufatto con il bene oggetto della tutela.

2) La disposizione di cui all'art. 1, comma 8, nell'introdurre, con finalità senza dubbio meritevoli, la certificazione della qualità edilizia ed abitativa quale titolo di priorità per l'ammissione alle agevolazioni, provvidenze e facilitazioni, viola gli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui pur riconoscendo la necessità di una pluralità di soggetti abilitati al rilascio della certificazione da iscrivere in un elenco speciale previo bando ad evidenza pubblica, individua in sede di prima applicazione un unico istituto (ISCAA), senza nel contempo fissare un termine per l'adozione del decreto di istituzione del suddetto elenco speciale.

3) La disposizione di cui al nono comma, limitatamente all'inciso «e delle iniziative private» viola gli artt. 9, 97 e 114 Cost. in quanto, nel prevedere la possibilità per i privati di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo nell'ambito di progetti integrati territoriali, nei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo del territorio (PRUSST) nonché nei patti territoriali o nei contratti d'area, costituisce un palese vulnus dell'autonomia degli enti locali cui istituzionalmente compete l'attività di pianificazione e gestione del territorio con conseguenze negative per un'adeguata tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività che vi risiede.

4) Il comma 12 dello stesso art. 1 in quanto estende la deroga di cui all'art. 20 della legge regionale n. 4/2003 consentendo la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie anche su aree o immobili del demanio marittimo ad opera del concessionario o del locatario senza necessità di autorizzazione o concessione, si pone in contrasto con gli artt. 9 e 97 Cost.

Viene evidenziato il nocumento che in tal modo si arreca alla particolare tutela del demanio marittimo, che verrebbe esposto ad interventi senza alcuna possibilità di preventiva valutazione circa la compatibilità e l'impatto.

5) Il comma 13 dell'art. 1 è censurato per violazione degli artt. 9, 97 e 114 Cost. in quanto consente la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi pur se limitatamente a quelli ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia.

6) Il comma 14 dell'art. 1 è censurato per violazione degli artt. 9, 97 e 114 Cost. in quanto prevede la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero nelle zone destinate a verde agricolo.

7) Lesiva dei principi di cui agli artt. 97 e 114 Cost. è ritenuta, infine, la previsione dell'art. 1, commi 10 e 11 che, pure sorretta da valide finalità nell'introdurre una normativa derogatoria a favore delle esigenze abitative di soggetti portatori di handicap, prevede un vincolo di durata assai limitata nel tempo (tre anni) ai fini della variazione di destinazione d'uso, vendita o locazione a terzi.

Nei fatti, verosimilmente, la norma potrebbe essere distorta nell'applicazione e consentire l'ampliamento di cubature eccessive rispetto ai fini, in deroga ai parametri urbanistici vigenti, da utilizzarsi per soggetti diversi da quelli originari.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 15 del 4 febbraio 2006 (GU 9/2006)

Materia: Caccia

Limiti violati: Artt. 3 e 97, Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006, Disegno di legge n. 1095, Stralcio XI, (Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi)

Annotazioni:

Nel ricorso si evidenzia che l'art. 1, riproduce con modifiche le disposizioni contenute nell'art. 17 del disegno di legge n. 1084, impugnato per violazione degli artt. 9 e 97 Cost. e per interferenza in materia di diritto penale.

I novellati quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1977 consentono alle ripartizioni faunistiche venatorie di attuare gli interventi di controllo della fauna selvatica compresi quelli di abbattimento, a mezzo anche delle guardie addette ai parchi o alle riserve o avvalendosi dei proprietari e dei conduttori dei fondi, omettendo di prescrivere che essi posseggano la licenza per l'esercizio venatorio, contrariamente a quanto disposto dallo stesso quinto comma per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste.

La norma costituisce pertanto un palese vulnus all'art. 97 Cost. in quanto non tiene nel debito conto la tutela dell'incolumità pubblica laddove affida la realizzazione dei piani di abbattimento anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio, il possesso delle conoscenze e della capacità tecnica del maneggio delle armi;

I commi 1 e 2 dell'art. 2 contengono disposizioni identiche a quelle dell'art. 19, commi 4 e 25 del disegno di legge n. 1084 impuginate entrambe per violazione dell'art. 117, lett. o) Cost., che attribuisce allo Stato la competenza in materia di previdenza.

Dette norme, infatti, estendono il regime previgente a quello statale, disposto per la generalità dei dipendenti regionali a decorrere dalla legge regionale n. 21/1986, a nuove categorie di dipendenti comportando altresì un maggior nuovo onere, in atto non quantificabile, che maturerà al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del più favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della regione.

Il terzo comma dello stesso art. 2 ripropone la norma di cui all'art. 19, comma 26 del d.d.l. 1084 impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81,

quarto comma e 97 Cost. e pertanto al riguardo si richiamano integralmente le argomentazioni a sostegno del predetto atto di gravame.

L'art. 3 infine ne riproduce l'art. 21, quinto comma, impugnato per violazione degli artt 3 e 97 Cost., in cui è prevista l'eventuale prosecuzione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure, stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinando così una lesione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 16 del 6 febbraio 2006 (GU 9/2006)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 117, comma secondo, lett. o)

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 4, comma 5, delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006, Disegno di legge 1095, Stralcio IV (Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio)

Annotazioni:

Nel ricorso si evidenzia che il comma 1 dell'art. 1, relativo alla trasformazione del rapporto convenzionale dei medici della medicina dei servizi, riproduce con modifiche l'art. 6, comma 1 del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

I sanitari interessati dalla disposizione sono, come rappresentato dall'Assessorato alla sanità con nota prot. 695 del 25 gennaio 2006, circa 600 a fronte di «circa 100» posti vacanti nelle piante organiche delle Aziende sanitarie siciliane nelle corrispondenti discipline.

Pur se tale numero è destinato ad aumentare a seguito della definizione delle procedure di approvazione della rideterminazione delle piante organiche delle Aziende stesse non è dato conoscere né i tempi per siffatta definizione né tantomeno se alla fine ci sarà sufficiente disponibilità di posti per assorbire i medici destinatari della norma.

Sul punto il ricorrente osserva che il mantenimento in posizione soprannumeraria per un tempo indefinito di un altrettanto indefinito numero di soggetti con onere a carico del bilancio regionale non appare conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

L'art. 4 riproduce con modifiche le norme di cui all'art. 19, commi 4, 5, 30 e 43 del disegno di legge n. 1084 impuginate per violazione degli artt. 3, 51, 81 - quarto comma, 97 e 117 lett. o) Cost.

Il comma 5 del medesimo art. 4, nel prorogare un termine già scaduto, appare viziato da irragionevolezza alla luce anche di quanto previsto dall'art. 10, comma 20 del disegno di legge 1095 - XIII stralcio, approvato nella medesima seduta, che più correttamente sotto il profilo della tecnica normativa interviene nella materia, e pertanto viola gli artt. 3 e 97 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 17 del 6 febbraio 2006 (GU 9/2006)

Materia: Impiego pubblico

Limiti violati: Artt. 3, 39, 51 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Disegno di legge n. 1095, stralcio XII, (Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione)

Annotazioni:

L'iniziativa legislativa impugnata ripropone, con modifiche, il testo dell'art. 19, comma 15 del d.d.l. 1084, ma non ne supera, a giudizio del ricorrente, i motivi dell'impugnativa proposta per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost.

Il legislatore con l'iniziativa in questione detta una puntuale disciplina del trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana senza tenere nella dovuta considerazione che la materia richiede il coinvolgimento a vario titolo delle organizzazioni sindacali, così travalicando la propria competenza in materia di personale.

L'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002/2005, infatti, ha fatto espresso richiamo all'attività di un istituendo comitato composto da rappresentanti dell'ARAN Sicilia, dell'amministrazione regionale e dalle OO.SS. firmatarie, allo scopo di approfondire gli aspetti di carattere giuridico ed economico della materia nello specifico settore in vista della stipula di un ulteriore contratto integrativo.

La disposizione legislativa non tiene conto del suddetto impegno contrattuale né dai lavori preparatori è dato evincere il richiamo al previsto confronto con le organizzazioni sindacali. La disposizione quindi è in contrasto con il diritto dei lavoratori di partecipare, attraverso le proprie rappresentanze, alla definizione di materie ed istituti di specifico interesse e viola perciò l'art. 39 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 21 del 14 febbraio 2006 (GU 11/2006)

Materia: Istruzione e dell'ordinamento civile - Lavoro

Limiti violati: Artt. 33, comma sesto, 117, commi secondo, lett. n) ed l), e terzo, Cost.; art. 2, comma 1, lett. b) legge n. 30/2003; art. 49, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 276/2003

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Artt 38, comma 2, 5, comma 1 e 3, 8, comma 3, lett. e), ed 11, comma 6, lett. e) della legge regione Sardegna n. 20/2005 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego)

Annotazioni:

Il ricorrente precisa che la potestà legislativa in materia di lavoro rientra, in linea generale, nella legislazione concorrente di cui al terzo comma, dell'art. 117 Cost. («tutela e sicurezza del lavoro»), nella quale allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi.

Tuttavia, secondo l'insegnamento giurisprudenziale (sent. n. 50/2005) specifici aspetti della materia possono rientrare nella legislazione esclusiva statale di cui al secondo comma, dell'articolo richiamato, laddove riguardino, caso per caso, l'immigrazione (lett. b), la tutela della concorrenza (lett. e), l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici (lett. g), l'ordinamento civile (lett. l), i diritti civili e sociali per i quali è necessaria una uniformità su tutto il territorio nazionale - per essi lo Stato individua livelli essenziali inderogabili - (lett. m), l'istruzione (lett. n), la previdenza sociale (lett. o).

A sua volta, lo Statuto speciale per la Sardegna, all'art. 5, prevede che la regione abbia facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione, in alcune materie, tra le quali l'istruzione ed il lavoro.

Ciò premesso, il ricorrente fa presente che lo Stato, con la legge delega n. 30/2003 e il successivo decreto legislativo n. 276/2003 ha regolamentato organicamente la materia, dando disposizioni nei settori di legislazione esclusiva e ponendo, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., nonché enunciando i principi fondamentali nei campi in cui sussiste competenza concorrente con le regioni.

Le norme impugnate, illegittimamente vulnerano le disposizioni della Carta costituzionale nonché la normativa in materia di lavoro sopra indicata, eccedendo dalla competenza regionale.

L'art. 38, comma 5, nell'ambito della disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato, dispone testualmente che: «La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda».

Viene premesso che i profili formativi di cui si tratta appaiono legati, più e prima che alla materia del lavoro: a quella della istruzione, nella quale, a mente del disposto dell'art. 117, comma 2, lettera n), esiste una competenza esclusiva dello Stato ad emanare norme generali; a quella dell'ordinamento civile (lett. L), regolando caratteristiche del contratto di lavoro e della qualifica lavorativa.

L'art. 38 è inoltre e comunque illegittimo, nel suo quinto comma, poiché contrasta con l'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 30/2003, che nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di contratti a contenuto formativo, espressamente dispone che venga valorizzata l'attività formativa svolta in azienda.

E contrasta, infine, anche con l'art. 49, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 276/2003, che prevede la possibilità di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale», senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione deve essere svolta dall'apprendista.

Parimenti viziati si rivelano, a giudizio del ricorrente, gli articoli 5, comma 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge regionale n. 20/2005.

Tali disposizioni, nel prevedere, rispettivamente, il coinvolgimento delle Università, insieme ad altri oggetti, nel sistema regionale dei servizi per il lavoro e la partecipazione delle stesse nella Commissione regionale e nelle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro, eccedono dalle competenze regionali in quanto incidono su materia riservata, ai sensi dello art. 33, comma 6, Cost., alla competenza legislativa dello Stato.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 26 del 21 febbraio 2006 (GU 11/2006)

Materia: Edilizia e urbanistica

Limiti violati: artt. 5, 114, 117, comma secondo, lett. s), terzo, e 118, commi primo e secondo, Cost.; artt. 4, comma 1, e 59, Statuto speciale FVG

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 1, 4, 8, 11 e 12, legge regionale n. 30/2005 (Norme in materia di piano territoriale regionale)

Annotazioni:

La legge regionale impugnata detta disposizioni per la pianificazione territoriale regionale ripartendo le relative attribuzioni tra regione e comuni.

Il ricorrente eccepisce che anche se la regione, in base al proprio statuto speciale vanta competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali ed urbanistica (art. 4, comma 1, numeri 1-bis e 12 dello statuto speciale e art. 22, lett. c), D.P.R. n. 1116/1965) le disposizioni della legge regionale eccedono dalle competenze statutarie e violano norme costituzionali laddove sistematicamente non tengono conto dell'esistenza delle funzioni proprie della provincia, quale ente intermedio tra regione e comune.

In particolare:

1) le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 nel disciplinare le attribuzioni dei comuni in materia di pianificazione, ignorano le funzioni proprie delle province relative ai piani di area vasta. Esse, infatti, ripartiscono il potere di pianificazione solo tra la regione e i comuni, attribuendo a questi ultimi anche compiti relativi alla pianificazione intermedia e sovracomunale e non prevedendo, invece, alcun intervento della provincia nelle forme associative finalizzate alla stessa pianificazione.

2) le norme contenute negli articoli 8, 11 e 12, rispettivamente, escludono qualsiasi intervento qualificato della provincia nell'ambito delle procedure di approvazione e adozione del Piano territoriale regionale e prevedono, altresì, la costituzione di Società di trasformazione urbana con la sola intesa dei comuni.

Inoltre, consentono alla regione di dettare, nelle more dell'approvazione del Piano, norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna partecipazione dell'ente intermedio.

Le disposizioni regionali, ignorando sistematicamente l'ente provincia, comportano una grave lesione della relativa sfera di autonomia, costituzionalmente garantita, ed eccedono dalla competenza statutaria.

Lo statuto speciale, pur attribuendo le materie «urbanistica» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» alla potestà legislativa primaria della regione, specifica che tale potestà deve essere esercitata in «armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato».

Nel ricorso viene evidenziato che l'esercizio della competenza legislativa primaria non è immune dal rispetto di una serie di limiti, individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale.

A tal riguardo, il ricorrente ritiene che il principio dell'autonomia, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 Cost., costituisca «principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica», come tale vincolante anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale (sent. n. 48/2003).

L'art. 114, secondo comma, Cost. statuisce che «i comuni le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», mentre l'art. 118, secondo comma, Cost. specifica che «i comuni le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».

Dal complesso di tali disposizioni si desume che gli enti locali (comprese le province) sono titolari, oltre che delle funzioni conferite, anche di funzioni proprie, intendendo per tali quelle storicamente attribuite, o comunque ritenute necessarie per l'esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenti e quindi non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale).

In tal senso, viene rilevato che la funzione di pianificazione di vasta area è sempre stata considerata di competenza delle province, come originariamente disposto dagli artt. 14 e 15 della legge n. 142/1990 ed ora dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 267/2000.

Non si può ritenere che la potestà primaria della regione in materia di organizzazione degli enti locali consenta una distribuzione delle funzioni amministrative completamente libera e svincolata dai principi costituzionali.

In particolare, assumono fondamentale rilievo, sotto questo profilo, i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1 Cost., secondo cui le funzioni amministrative devono essere attribuite ai livelli di governo idonei, per la propria struttura organizzativa e per le proprie dimensioni, ad esercitarle con efficacia ed efficienza.

Tali principi, a giudizio del ricorrente, non sono rispettati dalle norme regionali impugnate, le quali attribuiscono esclusivamente ai comuni (o alle associazioni di comuni) tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle di vasta area, che invece, proprio per l'entità degli interessi cui fanno riferimento dovrebbero essere conferite alle province, quali enti territoriali intermedi tra comuni e regioni.

Né può ragionevolmente sostenersi che i richiamati principi di sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza siano rispettati in ragione del fatto

che la stessa regione, con la coeva legge regionale n. 1/2006 abbia attribuito tali funzioni di pianificazione territoriale alle città metropolitane.

Secondo la stessa legge regionale, infatti, l'istituzione delle città metropolitane è solo eventuale e non obbligatoria e inoltre il territorio di tali istituendi enti locali non coincide con quello dell'intera provincia di riferimento.

Viene eccepito infine che la disciplina introdotta dalla legge regionale impugnata n. 30/2005 investe anche materie estranee all'urbanistica ed all'ordinamento degli enti locali, materie concernenti il paesaggio ed il governo del territorio, per le quali vale la competenza esclusiva (art. 117, secondo comma lett. s) Cost.) o concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) dello Stato, con conseguente vincolo della legislazione regionale al rispetto dei principi della legislazione statale, ai sensi del citato art. 117 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3/2001, ed incompetenza della regione a statuto speciale ad interloquire al di fuori degli ambiti fissati dalla legislazione statale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 30 del 1 Marzo 2006 (GU 13/2006)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica - impiego pubblico - turismo - edilizia residenziale pubblica

Limiti violati: Artt. 114, 117, 118, 119 Cost.; artt. 2, comma 1, lett. q), 3, comma 1, lett. f), 4, 45 e 48-bis Statuto Regione Valle d'Aosta e relative norme di attuazione; artt. 7 e 8 d.lgs n. 320/1994

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: Commi da 24 a 26, da 198 a 206, 214, 216, da 583 a 593, da 597 a 600, dell'art. 1 della l. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)

Annotazioni:

La parte ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta da parte delle norme di cui ai commi 24 e 26 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 nella misura in cui pretendono di incidere sulla normazione in merito ai trasferimenti erariali, «a qualsiasi titolo spettanti» alle regioni speciali, e dunque anche alla Valle d'Aosta, dettando modalità di calcolo per la riduzione dei trasferimenti medesimi che, coinvolgendo cumulativamente una pluralità di enti territoriali, non tengono in minimo conto il peculiare assetto normativo relativo alla ricorrente e risultano con esso incompatibili.

Viene evidenziato nel ricorso come nessuna modifica della materia possa essere validamente operata se non nel rispetto dello specifico procedimento contemplato dall'articolo 48-bis, comma 2, dello Statuto speciale, come richiesto dall'articolo 1 del d.lgs. 320/1994.

Il comma 24 dell'articolo 1 della legge impugnata, a giudizio della ricorrente, viola anche l'articolo 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle disposizioni di attuazione (in particolare, d.lgs. 431/1989), quando prescrive la riduzione dei trasferimenti statali «in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità», in quanto impone indirettamente un illegittimo vincolo all'autonomia amministrativa e finanziaria regionale, per quel che concerne le decisioni in merito all'impiego delle proprie risorse.

Anche l'introduzione dell'obbligo di invio della comunicazione trimestrale sugli acquisti e le vendite di immobili all'Agenzia del territorio, affinché quest'ultima proceda a verificare la congruità dei valori degli immobili acquisiti e segnali gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità, viene considerata nel ricorso in contrasto con gli articoli 45 e 48-bis dello Statuto speciale.

Quindi, la ricorrente eccepisce l'illegittimità di tale obbligo, in quanto introduttivo di una forma di controllo sugli atti amministrativi regionali incompatibile con quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 320/1994, attuativi dell'articolo 45 dello Statuto speciale, introduzione, peraltro, anche in questo caso avvenuta senza seguire il procedimento stabilito all'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le norme di cui ai commi da 198 a 206, 214 e 216 dell'articolo 1 della legge oggetto di censura sono intese a fissare un limite alla spesa per il personale per il triennio 2006-2008, anche a carico dell'amministrazione regionale, corrispondente all'ammontare dell'analoga spesa riguardante l'anno 2004, diminuito di un punto percentuale.

E' indubbio, a giudizio della ricorrente, che le norme che fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ledono, pertanto, l'autonomia finanziaria di spesa salvaguardata da previsioni di rango costituzionale.

In particolare, secondo la ricorrente, risulta violato l'articolo 119 Cost., comma 2, che arresta la competenza statale esclusivamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, e determina l'illegittimità di norme, quali quelle censurate, che si spingono ben oltre tale soglia.

Nel ricorso viene aggiunto, inoltre, il riferimento al parametro di legittimità, per gli stessi motivi violato, rappresentato dall'articolo 3, comma 1, lett. f) dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione il compito di porre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». La competenza regionale della Valle D'Aosta appare garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato, il quale deve tuttavia limitarsi alla fissazione degli stessi.

Oltre a ciò, a parere della ricorrente, le norme citate sono state adottate in violazione del principio di leale collaborazione. Infatti, non tenendosi conto, nei commi da 198 a 206, di eventuali impegni di spesa per il personale, anche a tempo indeterminato, già legittimamente assunti nel corso del 2005 sulla base del quadro normativo vigente, il legislatore statale espone la Regione al rischio di un'impossibilità pratica di rispettare i nuovi parametri così introdotti, ponendola ex ante in una situazione di irrimediabile «inadempimento».

Viene contestato dalla ricorrente anche il mancato rispetto del principio di ragionevolezza a causa dell'incoerenza del contenuto normativo della disposizione di cui al comma 204 del tutto inconciliabile con quella contenuta nel comma 148, pur essendo disposizioni contestualmente previste nella medesima legge.

Ritiene la ricorrente che le norme di cui ai commi da 583 a 593 dell'articolo 1 della legge impugnata, intervenendo in maniera dettagliata in materia di «insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale», invadano una competenza riservata alla Regione in violazione perciò dell'articolo 2, comma 1, lett. q) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 117, sesto comma, Cost.

Con specifico riguardo al comma 586, viene inoltre eccepita la violazione della riserva di potestà regolamentare in capo alla Regione, nelle materie di propria competenza.

La ricorrente ritiene che in questo caso l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa statale deve essere considerata duplice, in quanto essa non soltanto invade direttamente un ambito rientrante tra le competenze legislative regionali, ma rimette altresì ad una successiva fonte secondaria la disciplina di aspetti di esso tutt'altro che irrilevanti.

Le disposizioni dei commi da 597 a 600 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 intervengono in materia di edilizia residenziale pubblica, prevedendo che, attraverso un apposito D.P.C.M., vengano semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Tali norme palesano, a giudizio della ricorrente, una chiara violazione dell'articolo 117, quarto e sesto comma, Cost., in quanto, come acclarato dalla Corte Costituzionale, la normazione con riguardo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce «espressione della competenza spettante alla regione», in via residuale ex articolo 117, comma 4 (sent. n. 104/2004).

Nel ricorso viene precisato in fine che la potestà regolamentare statale, potendo intervenire a norma dell'articolo 117, comma 6, Cost., soltanto negli ambiti in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, va senz'altro esclusa in materia di edilizia residenziale pubblica.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 31 del 1 marzo 2006 (GU 13/2006)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica - impiego pubblico

Limiti violati: Artt. 81, co. 4 e 119 Cost.; artt. 14, lett. p) e lett. q), 20, 23 e 43 Statuto Regione Siciliana; art. 10 l. cost. n. 3/2001; d.lgs n. 143/2001

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Commi 24, 26, 43, 44, 198 e 204, dell'art. 1 della l. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)

Annotazioni:

Le norme impugnate a giudizio della ricorrente si spingono ad operare una indiscriminata riduzione sui trasferimenti erariali e statali «a qualsiasi titolo spettanti» (comma 24), ad introdurre un controllo da parte dell'Agenzia del territorio sulla «congruità dei valori degli immobili acquisiti» (comma 26), ed a dettare norme incidenti in tema di «esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali» (commi 43 e 44) che contraddicono le norme d'attuazione dello Statuto siciliano. Ancora, la ricorrente ritiene che con esse venga illegittimamente imposta una indiscriminata riduzione delle spese di personale, sino al 2008, sulla base di quella sostenuta nel 2004.

La ricorrente lamenta il fatto che le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 24 e 26 andrebbero a ledere l'autonomia garantita alla Regione dal suo Statuto di autonomia. Infatti, la previsione di un monitoraggio in ordine agli acquisti e vendite di immobili, finalizzata ad un puntuale controllo, peraltro di merito e connotato da amplissima discrezionalità di valutazione, circa la «congruità dei valori degli immobili acquisiti», violerebbe in primo luogo la potestà legislativa della Regione Siciliana nella materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti regionali», quale è identificata alla lettera p) dell'articolo 14 dello Statuto, incidendo pesantemente sull'organizzazione amministrativa e sull'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative ascritto alla regione dal successivo articolo 20 dello Statuto di autonomia, e in secondo luogo, configurerebbe una modalità di controllo estranea al sistema dell'autonomia speciale che, ai sensi dell'articolo 23 dello stesso Statuto regionale, vede nella sola Corte dei Conti il soggetto abilitato, con limiti e modalità definiti, a svolgere funzioni di controllo sugli atti del Governo e dell'Amministrazione regionale.

Ciò che la ricorrente contesta è la previsione di un controllo di merito a posteriori, con conseguente segnalazione degli «scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità» che vedrebbe prevaricate le attribuzioni regionali e determinerebbe un'inammissibile ed illegittima, sotto il profilo costituzionale, ingerenza nell'esercizio delle funzioni regionali.

In sostanza, ritiene la ricorrente, le disposizioni contestate andrebbero ad incidere su di una materia (la finanza regionale e degli enti locali e strumentali riferibili al relativo territorio) attribuita alla sfera di competenza legislativa generale residuale riconosciuta in via esclusiva alle regioni.

Il d.lgs. 16 marzo 2001, n. 143 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali», all'articolo 1, comma 4, dispone che agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle corrispondenti province della Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti già esercitati dagli Uffici metrici provinciali aventi sede nella regione, e trasferiti alle stesse Camere ai sensi del precedente comma 1 dello stesso articolo, «si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale...».

Nel ricorso viene censurato l'articolo 1, comma 43 della legge finanziaria 2006, in quanto, nel disporre la soppressione dei trasferimenti statali già previsti, modifica, in violazione dell'articolo 43 dello Statuto regionale, la vigente normativa di attuazione dello Statuto, che, a parere della ricorrente, per effetto della disposizione impugnata, subisce rilevanti modificazioni strutturali ad opera di una norma di rango inferiore (cfr. sent. n. 377/2000).

La ricorrente sottolinea nella fattispecie anche il contrasto con il principio costituzionale sancito dall'articolo 81, comma 4, il quale non consente al legislatore nazionale - a pena di una illegittima elusione del principio medesimo - di addossare agli enti rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese senza contestualmente indicare i mezzi con cui fare fronte agli oneri imposti.

Infine, la ricorrente sostiene esista un conflitto tra l'articolo 119 della Costituzione e le censurate disposizioni di cui all'articolo 1, commi 198 e 204, della legge finanziaria 2006, nella misura in cui queste ultime non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma impongono l'adozione di misure atte a ridurre le spese per il personale, prescrivendo una riduzione delle stesse ed introducendo un preciso limite di spesa. Le stesse, sostiene la ricorrente, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ma, piuttosto, comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, e violano la competenza legislativa esclusiva della regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionale e di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione sancita dall'articolo 14, lett. p) e q) dello Statuto regionale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 32 dell'1 marzo 2006 (GU 29/2006)

Materia: Istruzione pubblica

Limiti violati: Artt. 3 e 117, comma secondo, lett. m) e lett. n), Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 11, comma 1, legge Valle d'Aosta n. 34/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2006/2008))

Annotazioni:

La legge impugnata, prevede l'esclusione degli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario.

Tale disposizione, a giudizio del ricorrente, confligge con l'art. 117, comma 2, lett. m) e n) e con l'art. 3 Cost.

Nel ricorso si eccepisce che la Valle d'Aosta, pur essendo una regione a statuto speciale, non ha competenza legislativa né primaria, né integrativa attuativa in materia di istruzione universitaria.

Lo statuto, mentre riconosce alla regione la competenza primaria con l'art. 2, comma 1, lettera r) in materia di istruzione tecnico-professionale e la competenza integrativa-attuativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), in materia di «istruzione materna, elementare e media», nulla prevede in relazione all'istruzione universitaria.

E' pur vero che il D.P.R. n. 182/1982, all'art. 23 affida alla regione funzioni amministrative in materia d'assistenza scolastica «comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4» e che lo stesso art. 23, all'ultimo comma, affida alla regione anche funzioni amministrative concernenti l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, ma da ciò non si può far derivare una competenza legislativa regionale in materia.

Quand'anche si volesse riconoscere, in via del tutto ipotetica, una competenza concorrente, facendo leva su di un improbabile parallelismo funzione amministrativa - funzione legislativa, la disposizione regionale si porrebbe sempre in contrasto con la normativa nazionale che fissa i livelli essenziali, cui le regioni devono attenersi per garantire uniformità di trattamento nel diritto allo studio e che devono tuttora considerarsi un punto di riferimento imprescindibile per il legislatore regionale, perchè norme generali in materia di istruzione.

La legge n. 390/1991, recante norme sul diritto agli studi universitari, prevede, infatti, all'art. 7, rubricato «principi generali», che «L'accesso ai servizi

e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti nelle università che hanno sede nella regione».

Le disposizioni di tale legge ed in particolare del suddetto art. 7, si applicano alle regioni a statuto speciale laddove i rispettivi statuti e le relative norme d'attuazione non prevedano esplicitamente una competenza in materia.

Alla luce, dunque, della competenza primaria dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di quella, anch'essa primaria, in materia di norme generali sull'istruzione, si rileva come la norma regionale, cioè l'art. 11, comma 1, discostandosi da quanto statuito dall'art. 7 della legge n. 390/1991, risulta violare:

- 1) l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- 2) l'art. 3 Cost. laddove limita l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione Universitaria, differenziando gli studenti lavoratori, da quelli che non lo sono, sotto il profilo della fruibilità di servizi e provvidenze economiche;
- 3) l'art. 117, comma 2, lettera n), Cost. in materia di norme generali sull'istruzione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 33 del 2 marzo 2006 (GU 14/2006)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica - Lavori pubblici - Impiego pubblico - Corte dei conti - Sanità pubblica - Famiglia - Energia

Limiti violati: Artt. 3, 97, 116, commi primo e secondo, 117, commi terzo e quarto e 119, comma primo, Cost.; titoli V e VI, artt. 8, nn. 1 e 25, 9, n. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 80, 83, 84, 104 e 107 Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; art. 1 D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473; art. 2 D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come modificato, dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267; articolo 1-bis D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432; legge 30 novembre 1989, n. 386; decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi, 24, 26, 67, 198, 204, 231, 232, 282, 283, 284, 330, 331, 332, 333, 409 e da 483 a 492, legge 266/2005 (legge finanziaria 2006)

Annotazioni:

Bilancio e contabilità pubblica

Il comma 24 della legge finanziaria 2006 introduce una disciplina volta a limitare, attraverso il meccanismo, a parere della ricorrente sanzionatorio, della riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti, la spesa in conto capitale degli enti territoriali per l'acquisto di immobili, al fine di evitare che per tali acquisizioni vengano utilizzati i trasferimenti detti.

La ricorrente sostiene che tale disciplina leda non solo la propria autonomia di spesa, garantita anche dall'articolo 119, primo comma della Costituzione, ma si rifletta soprattutto in una grave violazione della garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria provinciale, come delineata dal Titolo VI dello Statuto di autonomia e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore statale, dalle relative norme di attuazione, le quali confermano il regime speciale dei trasferimenti in favore delle province autonome.

Secondo la ricorrente, sono palesi l'irrazionalità del criterio adottato e le conseguenze in termini di disparità di trattamento tra enti territoriali, in violazione dell'articolo 3 Cost..

Viene rilevato che le disposizioni censurate, in contrasto con l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per l'acquisto di beni e servizi, quindi fissano vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza

pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., ma comportano un'ingerenza nell'autonomia degli enti quanto all'allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa .

Nel ricorso si sanziona anche il comma 26, il quale attribuisce ad organi statali funzioni di vigilanza e controllo non previsti dallo Statuto di autonomia e relative norme di attuazione. Tale disposizione impone alla provincia un obbligo di comunicazione ad organi ed enti statali (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del territorio) ai fini di successivi controlli e «verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti» e sugli «scostamenti rilevanti», anche ai fini della segnalazione di «eventuali responsabilità».

La ricorrente a proposito evidenzia come le norme di attuazione precludano al legislatore ordinario la possibilità di introdurre strumenti anomali di controllo sulla gestione finanziaria provinciale non potendosi per la ricorrente interpretare l'obbligo di comunicazione denunciato quale «espressione di un coordinamento meramente informativo».

Lavori pubblici

Il comma 67 della legge finanziaria impugnata prevede l'obbligo di versare un contributo da parte degli operatori economici coinvolti in procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche «quale condizione di ammissibilità dell'offerta». Ciò secondo la ricorrente costituisce norma di dettaglio - disciplinante i procedimenti di scelta del contraente e, in generale, quelli diretti alla realizzazione di opere pubbliche - introdotta in materia assegnata alla competenza legislativa residuale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e non configurabile come principio dell'ordinamento giuridico o norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi degli articoli 4 e 8 dello Statuto.

La disposizione impugnata, secondo la ricorrente, viola i parametri invocati anche perchè prevede che la disciplina di dettaglio da essa introdotta sia ulteriormente specificata con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale che esclude l'intervento di fonti secondarie governative o ministeriali - e, a maggior ragione, di provvedimenti regolamentari di altre autorità - nelle materie di competenza regionale.

In fine, l'impugnato comma 67 viene considerato in contrasto, con riguardo alla contribuzione obbligatoria imposta ai soggetti pubblici e privati comunque coinvolti nelle procedure di appalto in ambito provinciale, con l'articolo 75 dello Statuto T.-A.A., il quale attribuisce alle province autonome, tra le quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato percepite nei rispettivi territori, una determinata percentuale «di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate», ad eccezione solamente di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

Impiego pubblico

A giudizio della ricorrente, la formulazione del comma 198 sembra illegittimamente estendere, senza le garanzie e le procedure concordate, previste dal comma 148, anche alla provincia autonoma di Bolzano, agli enti

locali ed alle aziende sanitarie afferenti al suo territorio il limite alle spese di personale corrispondente al loro ammontare nell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento.

Un limite siffatto viene giudicato irrazionale in rapporto al comma 148 del medesimo articolo 1 della legge 266/2005 ed illegittimo in quanto lesivo dell'autonomia di spesa della provincia garantita dall'articolo 119, primo comma, Cost.

Anche volendolo interpretare come riferito alle sole aziende sanitarie, il comma 198 viene considerato illegittimo dalla ricorrente in quanto viola la competenza primaria in materia di personale provinciale, che riguarda anche il personale degli enti strumentali della provincia autonoma di Bolzano anche in considerazione del regime di autofinanziamento del sistema sanitario provinciale.

Il limite alle spese per il personale è ritenuto dalla ricorrente lesivo anche dell'autonomia riconosciuta alla provincia in materia di contrattazione collettiva provinciale, con riguardo al personale dipendente dagli uffici provinciali e dagli enti sanitari della provincia.

Il comma 204 contiene una disciplina strumentale rispetto al comma 198 ritenuta illegittima nella misura in cui assoggetta anche le province autonome di Trento e di Bolzano al monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal citato comma 198.

Corte dei conti

I commi 231 e 232 introducono a parere della ricorrente un anomalo provvedimento di «clemenza» in materia di responsabilità erariale, che nella sostanza, priva l'ente che ha subito il danno - la provincia, anzitutto, nonché gli enti strumentali della stessa - del diritto di vedersi adeguatamente risarcito.

Inoltre, viene lamentata una disparità di trattamento tra i dipendenti e gli amministratori provinciali, a seconda che ad essi siano addebitabili illeciti commessi prima o dopo l'entrata in vigore della legge 266/2005 ed a seconda che essi siano stati condannati o assolti in primo grado.

Sanità pubblica

La ricorrente ritiene che i commi 282, 283 e 284 contengano una disciplina di estremo dettaglio, inidonea ad esprimere principi fondamentali o norme fondamentali delle riforme economico-sociali e lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite della provincia ricorrente in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ordinamento del personale degli enti sanitari della provincia e connessa potestà sanzionatoria amministrativa, formazione professionale. Ancora, per la ricorrente, i commi impugnati contengono disposizioni incompatibili con il principio di legalità ed i principi in materia di rapporti tra fonti statali e provinciali.

Viene censurato anche il comma 409. Questo, oltre alla previsione di una classificazione dei dispositivi medici acquistabili ed utilizzabili dal Servizio sanitario nazionale, impone agli enti sanitari limitazioni sul versante delle

acquisizioni di dispositivi medici, a giudizio della ricorrente estranee alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, specifici obblighi di vigilanza e informazione, ai fini del monitoraggio nazionale, nonché una serie di adempimenti ed oneri a carico dei produttori di dispositivi medici.

Tale disciplina contiene una regolamentazione di dettaglio che viene ritenuta lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Bolzano in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, ordinamento degli uffici provinciali, autonomia finanziaria provinciale di entrata e di spesa.

Famiglia

I commi 331 e 332 prevedono, previa istituzione del fondo di cui al comma 330, destinato ad assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, la concessione, da parte dello Stato, di un assegno pari ad euro 1.000 per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 nonché per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato, alle condizioni e secondo le modalità stabilite al comma 333.

La disciplina così introdotta violerebbe secondo la ricorrente le competenze statutarie della Provincia autonoma di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica e le relative norme di attuazione, nonché la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, sia nel disciplinare la prevista prestazione di natura assistenziale, sia nel prevederne l'erogazione direttamente attraverso organi ed uffici dell'amministrazione statale, la quale si rapporta direttamente, senza alcun coinvolgimento della provincia, con i cittadini in essa residenti.

Viene ricordato che l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, infatti, rende particolarmente rigoroso, anche rispetto agli interventi statali di cui ai commi 330-333, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, il divieto dei vincoli di destinazione delle risorse previste da fondi statali ed il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato agli enti territoriali (e ad altri soggetti, pubblici e privati) con vincolo di destinazione, nelle materie di competenza regionale e provinciale, che la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito (sentenze n. 370/2003; 16 e 423/2004).

Energia

I commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 dettano norme relative alle concessioni idroelettriche, prevedendo una nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico e attribuendo alla competenza del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la determinazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, in contrasto con i principi che disciplinano i rapporti tra fonti statali e fonti provinciali nelle materie di competenza provinciale, qualora tale provvedimento statale abbia natura regolamentare; ovvero, qualora si tratti di un provvedimento concernente la singola gara, in

contrasto con il principio di leale collaborazione, che in questi casi, versandosi in materia di competenza della ricorrente, imporrebbe un'intesa forte.

La disciplina così delineata in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, oltre a violare la competenza legislativa provinciale, anche di attuazione del diritto comunitario, sopprime a parere della ricorrente, le garanzie statutarie e quelle introdotte dalle norme di attuazione.

Viene sottolineato che i commi impugnati intendono regolare i rapporti concessori in Provincia di Bolzano come se tali garanzie statutarie e di attuazione statutaria non vi fossero, con disposizioni auto-applicative e di estremo dettaglio.

La provincia ricorrente evidenzia come la giurisprudenza costituzionale abbia avuto modo di chiarire che «le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui competenza ha "carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica" (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983; e n. 180 del 1980) e pertanto prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151 del 1972). Le norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative *secundum legem*, non essendo escluso un "contenuto *praeter legem* nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del 1984; n. 20 del 1956). E' insito nelle norme di attuazione il compito di assicurare un collegamento e di coordinare l'organizzazione degli uffici, delle attività e delle funzioni trasferite alla regione e di quelle rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione dei contenuti e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali con l'organizzazione dello Stato nell'unità dell'ordinamento giuridico (sentenze n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 136 del 1969; n. 30 del 1968)».

Ciò rende ancora più evidente l'incostituzionalità, sotto i profili indicati dalla ricorrente, dei commi da 483 a 492 dell'articolo 1 legge n. 266/2005, che viene eccepita anche in riferimento all'articolo 116, primo e secondo comma, della Costituzione, agli articoli 104, primo comma, e 107 dello Statuto, nonché in riferimento all'articolo 2 del d.lgs. 266/1992, che non consentono al legislatore statale di incidere unilateralmente con legge ordinaria sul quadro statutario e di attuazione statutaria.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 71 del 15 giugno 2006 (GU 30/2006)

Materia: Ambiente

Limiti violati: Artt. 11, 76, 97, 117, 118 Cost.; art. 10 l. cost. n. 3/2001; artt. 2, 3, lett. d) e 4 Statuto speciale Regione Valle d'Aosta

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: Artt. 4, comma 1, lettera a), numero 3, 6, 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16, 23, comma 4, 25, 31, commi 1 e 2, 33, 63, 64, 68, 202 e 203 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Annotazioni:

La parte ricorrente lamenta la violazione in materia ambientale ed in materie "confinanti" o "funzionalmente collegate" delle attribuzioni regionali specificatamente assegnate dallo Statuto di autonomia della Regione Valle d'Aosta. Viene segnalato come la giurisprudenza costituzionale abbia avuto modo di specificare a proposito, anche dopo la riforma, che l'articolo 117, comma 2, lett. s) attribuisce allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.

La ricorrente sostiene l'illegittimità costituzionale del d.lgs 152/2006 per eccesso di delega in considerazione della natura fortemente innovativa - ancor prima che riduttiva delle attribuzioni regionali - di molte delle disposizioni in esso contenute. Oltre a ciò, ritiene vi sia stata una grave violazione del principio di leale collaborazione determinata dal procedimento seguito per l'esercizio della delega, non solo contrario all'art. 1, della legge 308/2004 (legge delega) che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ma altresì viziato dal costante atteggiamento governativo di chiusura e indifferenza per la richiesta, avanzata in più occasioni e in più sedi dalle Regioni e dagli altri enti territoriali, di una effettiva consultazione e di un adeguato confronto su di un testo destinato ad incidere ed interferire così fortemente nelle attribuzioni regionali in considerazione della naturale pervasività e trasversalità della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, in più occasioni sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze 407/2002; 222 e 307 del 2003; 62, 108, 135 e 214 del 2005).

L'articolo 6 del d.lgs 152/2006 impugnato prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di una Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il ricorso si evidenzia come, sebbene chiamata a pronunciarsi nell'ambito di procedimenti di competenza statale, la composizione dell'organo non sia rispettosa del ruolo e delle

attribuzioni delle Regioni, che a tali procedimenti non possono certo ritenersi estranee. In particolare, si ritiene non sia idonea, la composizione delle sottocommissioni prevista per l'esame dei provvedimenti che coinvolgano "specifici interessi regionali". In tali ipotesi, l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo censurato stabilisce che la sottocommissione sia integrata da un solo esperto designato da ciascuna Regione interessata. La forte disparità numerica tra i rappresentanti designati rispettivamente dallo Stato e dalle Regioni non pare garantire in modo adeguato il necessario coordinamento tra i vari livelli territoriali dell'ordinamento, anche e soprattutto perché la sottocommissione può comunque procedere anche in assenza di tale esperto, qualora la Regione interessata non abbia provveduto a designarlo.

Vengono censurate, altresì, le disposizioni che intervengono in materia di Valutazione Ambientale Strategica. In primo luogo perché è rimesso al livello statale il compito di stabilire in modo insindacabile quali piani - ivi compresi quelli regionali e degli enti locali - siano da sottoporre a VAS, con conseguente compressione delle attribuzioni legislative ed amministrative regionali. In secondo luogo perché viene introdotto un drastico potere sostitutivo statale qualora l'autorità preposta alla valutazione ambientale non si esprima entro un termine specificatamente determinato; a seguito di ciò, ove il Consiglio dei ministri non si pronuncerà, si intende emesso parere negativo.

Ancora viene ravvisata una violazione dei principi di cui alla direttiva comunitaria 2001/42/CE, in base alla quale (articolo 4) la valutazione ambientale "deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa". Il decreto stabilisce invece che la valutazione venga effettuata prima dell'approvazione, quando l'elaborazione del piano è giunta nel suo stadio finale, impedendo di fatto la partecipazione ed informazione dei soggetti pubblici e privati che hanno diritto di prendere parte all'iter di approvazione del piano.

Una violazione dei principi comunitari viene individuata dalla ricorrente nella previsione di cui all'articolo 68 del decreto impugnato, in base al quale i progetti dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico non sono sottoposti a VAS, quando invece la direttiva citata prevede espressamente che siano sottoposti a valutazione ambientale "tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni turistico della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE".

Infine, viene lamentata la violazione del diritto comunitario nel momento in cui la normativa in esame si prefigge l'obiettivo di "promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovralocali". A questo riguardo, secondo la ricorrente non si può non considerare che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria di "piccole aree a livello locale" la cui pianificazione, pur non rientrando nel concetto di "pianificazione sovralocale" può avere un significativo impatto sull'ambiente.

Relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale, la ricorrente individua una particolare attitudine lesiva della disciplina statale, ove non attentamente calibrata e coordinata con le molteplici prerogative e competenze regionali coinvolte. Oltre a ciò, anche in materia di VIA emergerebbero numerosi profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

Un profilo di illegittimità viene eccepito anche riguardo alle disposizioni in materia di difesa del suolo. In tale ambito, anziché formulare una normativa di riordino della legislazione vigente, che dal decreto legislativo impugnato viene invece abrogata, viene disorganicamente nonché parzialmente reintrodotta con modifiche comportanti un significativo ridimensionamento del ruolo regionale. Le disposizioni impugnate, non considerate dalla ricorrente "di riordino, coordinamento ed integrazione", sono considerate invece lesive - più o meno direttamente - delle competenze legislative regionali di rango primario.

La ricorrente ritiene che l'articolo 63 del decreto impugnato, nel prevedere la soppressione delle autorità di bacino previste dalla legge n. 183/1989, peraltro avvenuta senza coinvolgere nel processo decisionale le Regioni, con contestuale attribuzione delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuali, crei un grave vuoto normativo senza la predisposizione di alcuna disciplina transitoria. Secondo la ricorrente, l'entrata in vigore di questa nuova disciplina determina, anche in Valle D'Aosta, una grave situazione di incertezza in ordine ai fondamentali strumenti di pianificazione e gestione del territorio.

Da ultimo, viene eccepita l'incostituzionalità delle norme contenute negli articoli 202 e 203 del d.lgs. 152/2006, relative alla gestione dei rifiuti. Ritiene la ricorrente che l'estensione della materia dei rifiuti (oggetto in Valle d'Aosta di un'organica disciplina legislativa regionale) sia tale da coinvolgere una pluralità di attribuzioni regionali, che vengono ritenute pregiudicate dalle disposizioni legislative impugnate. La disciplina così come delineata dalle norme impugnate andrebbe a colpire in particolare le attribuzioni in materia ambientale, igienico-sanitaria e urbanistica della ricorrente e, soprattutto, di fatto svuoterebbe la competenza esclusiva (o residuale) della regione in materia di servizi pubblici locali.